

Capitolo II

L'INDENNITÀ ECONOMICA DI MATERNITÀ

1. QUADRO GENERALE DELLE NORME SULLA PROTEZIONE DELLE LAVORATRICI MADRI

Le norme sulla protezione delle lavoratrici madri (L. n. 1204/71, D.P.R. n. 1026/76, L. n. 53/2000) riunite e coordinate nel D.Lgs. 151/2001 (T.U. delle disposizioni in materia di maternità, paternità e congedo parentale), prevedono una duplice tutela:

- di tipo *normativo* con l'obiettivo di preservare l'integrità della salute della donna e del bambino, con particolare attenzione ai portatori di handicap;
- di tipo *economico*, basata sulla garanzia di un certo trattamento economico che viene erogato durante i periodi di assenza dal lavoro da parte della lavoratrice.

La tutela viene realizzata principalmente garantendo alla lavoratrice un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, uno facoltativo a discrezione della lavoratrice, una serie di permessi retribuiti e/o di aspettative non retribuite finalizzati all'assistenza e alla cura del bambino.

2. ASTENSIONE OBBLIGATORIA

È vietata la prestazione lavorativa per le donne in gravidanza nei 2 mesi precedenti il parto e nei 3 mesi successivi a questo. Ferma restando la durata del periodo complessivo dell'astensione obbligatoria dal lavoro di 5 mesi, è prevista la possibilità, per le donne in gestazione, di continuare a lavorare fino all'ottavo mese di gravidanza, in modo da usufruire di un mese di astensione prima del parto e di 4 mesi successivamente a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, attesti che tale opzione *non arrechi pregiudizio* alla salute della gestante e del nascituro.

L'astensione obbligatoria può essere *prorogata* fino a 7 mesi dopo il parto, quando la lavoratrice addetta a lavori pericolosi, faticosi e insalubri non possa essere spostata ad altre mansioni. Il provvedimento è

adottato — anche su richiesta della lavoratrice — dalla Direzione Provinciale del lavoro.

Nel periodo di astensione obbligatoria si ha diritto *all'80% della retribuzione media globale giornaliera (RMGG), comprensiva dei ratei di 13[^] e di 14[^]* (in quanto durante l'astensione obbligatoria la lavoratrice matura sia la tredicesima che la quattordicesima), percepita nell'ultimo periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto e immediatamente precedente a quello nel quale l'astensione ha avuto inizio. Durante il periodo di astensione obbligatoria la lavoratrice ha diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti (ferie, 13[^], 14[^], progressione di carriera ecc.), fatto salvo il trattamento di maggior favore previsto dai contratti collettivi, che spesso obbligano il datore di lavoro ad *integrare* la retribuzione fino al 100% della stessa.

3. ASTENSIONE ANTICIPATA

Nel caso di *gravi complicanze della gestazione*, di condizioni ambientali di lavoro pregiudizievoli e di impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni, può essere richiesta l'astensione anticipata dal lavoro (3 mesi prima del parto). Quest'ultima si ottiene presentando domanda, con allegato certificato medico, al servizio ispettivo della Direzione provinciale del lavoro. *Il trattamento economico è identico a quello previsto per l'astensione obbligatoria.* Il periodo di astensione anticipata è riconosciuto utile come anzianità di servizio a tutti gli effetti.

4. CONGEDI PARENTALI (EX ASTENSIONE FACOLTATIVA)

Esaurita l'astensione obbligatoria, si può richiedere un ulteriore periodo di astensione facoltativa. Si prevede infatti che, nei primi 8 anni di vita del bambino, i genitori possano assentarsi dal lavoro per un periodo complessivo di 10 mesi, elevabili a 11, se il padre si astiene per almeno 3 mesi.

Il diritto compete alla madre per un periodo massimo (continuativo o frazionato) di 6 mesi e al padre per un periodo *non superiore a 6 mesi*, tranne il caso in cui questi si astenga dal lavoro per un periodo non inferiore a 3 mesi. In tal caso, il limite di astensione per il padre è elevato a 7 mesi, *nel rispetto del tetto massimo usufruibile da entrambi i genitori di 11 mesi.*

Il diritto di assentarsi dal lavoro, limitatamente ad un periodo di 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino, si estende alle lavoratrici

autonome di cui alla L. 546/87, se madri di bambini nati a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Per i periodi di astensione facoltativa, ai lavoratori e alle lavoratrici è dovuta, fino a 3 anni di vita del bambino, *un'indennità pari al 30% della RMGG, con esclusione dei ratei di 13[^], di 14[^] e di altre mensilità aggiuntive* (in quanto, durante l'astensione facoltativa, la lavoratrice non matura né 13[^], né 14[^]), per un periodo massimo complessivo di 6 mesi, riferito ad entrambi i genitori.

Per il restante periodo di astensione facoltativa, sia quello successivo ai 6 mesi già fruiti, entro i primi 3 anni di vita del bambino, sia quello usufruibile dai 3 agli 8 anni del figlio, l'indennità spetta nella misura del 30% solo se il reddito del singolo genitore interessato sia inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria (cioè inferiore, per il 2008, a 14.415,70 euro).

I periodi di astensione facoltativa sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima. Sono fatti salvi i trattamenti di maggior favore.

5. CALCOLO DELLA R.M.G.G. IN CASO DI MATERNITÀ

Il calcolo della R.M.G.G. in caso di maternità è simile alla R.M.G.G. già illustrata ai fini della determinazione dell'indennità economica di malattia. Inoltre l'indennità economica di maternità non differisce molto da quella di malattia. Tuttavia, risulta utile distinguere fra differenti metodi di calcolo della R.M.G.G. a seconda della situazione reale che ci si trova ad affrontare. In questo modo è possibile giungere ad una maggiore comprensione dei meccanismi, anche grazie agli esempi pratici di calcolo che verranno illustrati più avanti (*nei quali verrà determinata l'indennità economica di maternità, mentre il seguito del calcolo, per giungere fino al netto in busta è rinviato ai capitoli successivi, man mano che si affronteranno i vari argomenti*).

5.1 R.M.G.G. per operaie in maternità

In linea generale, la retribuzione media globale giornaliera si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero dei giorni lavorati o comunque retribuiti, anche parzialmente.

L'indennità va corrisposta per tutte le giornate di astensione *con esclusione delle domeniche e delle festività nazionali ed infrasettimanali*.

5.2 R.M.G.G. per impiegate e dirigenti in maternità

La retribuzione media globale giornaliera si ottiene dividendo per 30 l'importo totale della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'astensione dal lavoro.

L'indennità giornaliera di maternità decorre dal primo giorno di assenza obbligatoria dal lavoro ed è corrisposta fino all'ultimo giorno (compreso) del periodo stesso. L'indennità va corrisposta *anche* per le domeniche e per le festività nazionali ed infrasettimanali.

Nell'ipotesi in cui la dipendente *non abbia lavorato per l'intero mese* (quindi il rapporto lavorativo è iniziato nel mese), per determinare la R.M.G.G. si deve dividere l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero dei giorni lavorati, o comunque retribuiti, risultanti dal periodo stesso.

5.3 R.M.G.G. per apprendiste in maternità

Alle apprendiste in maternità l'indennità giornaliera è corrisposta con gli stessi criteri vigenti per le lavoratrici con qualifica operaia appartenenti allo stesso settore.

5.4 R.M.G.G. in caso di congedo parentale (ex astensione facoltativa)

Se il periodo di congedo è fruito senza soluzioni di continuità con l'astensione obbligatoria (ciò significa che l'astensione facoltativa segue quella obbligatoria senza che in mezzo si torni a lavorare), la R.M.G.G. di riferimento per il calcolo dell'indennità è la stessa utilizzata per l'astensione obbligatoria, senza tener conto dei ratei delle mensilità aggiuntive.

Qualora vi sia stata ripresa dell'attività (anche di un solo giorno) dopo l'astensione obbligatoria, la R.M.G.G. deve essere calcolata sulla retribuzione del periodo immediatamente precedente l'inizio del congedo.

6. CALCOLO DELL'INDENNITÀ DI MATERNITÀ PER UN'IMPIEGATA IN ASTENSIONE OBBLIGATORIA IN TUTTO IL MESE DI PAGA (CCNL COMMERCIO)

DATI

- Dipendente = **Marie Curie** (1867 – 1934) [fisica e chimica francese di origine polacca. Esule a Parigi sposò Pierre Curie, con il quale si

dedicò allo studio della radioattività. Scoprì il radio e il polonio e ricevette nel 1903 il premio Nobel per la fisica, insieme al marito e ad Henri Becquerel. Alla morte del marito continuò gli studi sui prodotti di decadimento della radioattività ed ottenne, nel 1911, il premio Nobel per la chimica]

- Ditta = Radio & Polonio S.r.l. (sede a Piacenza)
- CCNL Commercio = 14 mensilità
- Aliquota contributiva a carico dipendente = 9,19%
- Livello = 4[^]
- Qualifica = Impiegata
- Familiari a carico = 1 figlio (età: 2 anni) [In realtà Marie Curie ebbe due figlie: Irene ed Eva. Esse – durante una gita – trovarono buffo un signore che passeggiava distrattamente tra le rocce dicendo alla mamma: «Capite, signora, quel che ho bisogno di sapere è che cosa succede esattamente ai passeggeri di un ascensore quando questo precipita nel vuoto...». Quel buffo signore era Albert Einstein]
- Orario di lavoro – 8 ore al giorno - distribuito su 5 giorni: dal lunedì al venerdì
- Periodo di paga = marzo 2008
- Dal 1[^] marzo al 31 marzo 2008 = astensione obbligatoria per maternità
- 23/03/2008 (domenica) = Pasqua
- 24/04/2008 (lunedì) = Lunedì dell'Angelo (= festività infrasettimanale retribuita secondo il CCNL Commercio)
- Data di assunzione = 01-02-2004
- Retribuzione lorda mese precedente (febbraio 2008) = 1400 euro
- Paga base = 771,46 euro
- Contingenza + E.D.R. = 524,22 euro
- Superminimo = 200 euro
- Terzo elemento = 9,03 euro
- Scatti di anzianità = 20,66 euro

6.1 Determinazione del totale lordo

Retribuzione base	771,46
+ Contingenza + E.D.R.	524,22
+ Superminimo	200
+ Terzo elemento	9,03
+ Scatti di anzianità	20,66
= Totale lordo marzo 2008	1525,37

Come già spiegato in precedenza, il totale lordo della busta paga di Marie Curie è pari alla somma degli elementi economici ricorrenti. Forniamo in questa sede alcuni dettagli di voci economiche non ancora spiegate.

Numerosi contratti collettivi prevedono l'erogazione di *importi aggiuntivi al minimo tabellare* (altrimenti detto «retribuzione base» o «minimo sindacale»), riferiti ad esempio a lavoratori:

- inquadrati in determinati livelli;
- adibiti a specifiche mansioni;
- operanti in una determinata zona territoriale (regione, provincia);
- dipendenti di una specifica azienda o gruppo di aziende.

Si tratta di voci retributive, variamente titolate (talvolta denominate superminimo collettivo o *terzo elemento* per indicare una categoria di appartenenza), che hanno la stessa natura del minimo ed un'area soggettiva di applicazione più circoscritta: ad es. il CCNL Commercio prevede l'erogazione di un terzo elemento, ottenuto dal congelamento di residui di voci definite prima del 1973 a livello provinciale.

Il terzo elemento è pari a:

- 11,36 euro a Milano;
- 9,03 euro a Piacenza;
- 10,33 euro a Bergamo;
- 8,78 euro a Brescia;
- 7,75 euro a Como e a Varese;
- 2,07 euro nelle province nelle quali non sia stato specificamente determinato.

Marie Curie ha diritto ad un terzo elemento pari a 9,03 euro poiché la ditta per la quale lavora — Radio & Polonio S.r.l. — si trova a Piacenza.

Il superminimo di Marie Curie, pari a 200 euro, appartiene alla categoria denominata *superminimo individuale o aumento di merito*. L'attribuzione di un superminimo individuale deriva da uno specifico accordo, che può intervenire fra le parti — lavoratore e datore di lavoro — al momento della costituzione del rapporto di lavoro o successivamente (durante il rapporto di lavoro), ed al quale occorre far riferimento per verificare la sussistenza di eventuali limiti alla possibilità di assorbimento.

Con ciò si intende dire che il superminimo, nel momento in cui viene pattuito — sulla base della comune volontà delle parti — può essere assorbibile oppure non assorbibile.

Se il superminimo di 200 euro fosse *assorbibile*, i successivi aumenti della retribuzione base (dovuti ai rinnovi dei CCNL) non verrebbero percepiti (fino alla somma di 200 euro) da Curie, in quanto assorbiti dal suo superminimo, che in questo caso può essere visto come un anticipo sui futuri aumenti contrattuali.

Se il superminimo di 200 euro fosse invece *non assorbibile*, Marie percepirebbe i successivi aumenti contrattuali, che non sarebbero assorbiti (ciò significa che – se state contrattando un superminimo – vi conviene insistere sul fatto che esso sia non assorbibile).

Il superminimo in oggetto viene anche detto «aumento di merito» perché spesso viene ottenuto dai lavoratori che dimostrano di «valere» più dei loro colleghi. Di conseguenza non abbiamo alcun dubbio che esso spetti ad una donna straordinaria, quale è stata (ed è ancora nella memoria di molti) Marie Curie.

Abbiamo già detto che, nel CCNL Commercio, il dipendente matura uno scatto di anzianità ogni 3 anni (fino ad un massimo di 10 scatti). Inoltre *l'ammontare monetario degli scatti è collegato al livello*: a livelli più alti (che già ottengono minimi sindacali più consistenti) corrispondono importi maggiori relativi alla progressione per anzianità di servizio.

Gli importi degli scatti sono i seguenti (si evidenziano gli importi, i livelli e le corrispondenti qualifiche):

- 25,46 euro per il livello Q (Quadri);
- 24,84 euro per il 1^o livello (Impiegati direttivi);
- 22,83 euro per il 2^o livello (Impiegati di concetto);
- 21,95 euro per il 3^o livello (Impiegati di concetto oppure operai specializzati provetti);
- 20,66 euro per il 4^o livello (Impiegati d'ordine oppure operai specializzati);
- 20,30 euro per il 5^o livello (Impiegati d'ordine oppure operai qualificati);
- 19,73 euro per il 6^o livello (Operai comuni);
- 19,47 euro per il 7^o livello (Addetti pulizia o garzoni).

Marie Curie è stata assunta il 1° febbraio 2004. Dopo 3 anni, nel mese di febbraio 2007, ha ricevuto il 1° scatto di anzianità, pari a 20,66 euro. Ciò in quanto il CCNL Commercio prevede che l'importo dello scatto venga corrisposto «*con decorrenza dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità*». Quindi chi viene assunto il 1° febbraio 2004 termina il primo triennio il 31 gennaio 2007 e di conseguenza avrà diritto al primo scatto dal 1° febbraio 2007. Se invece Curie fosse stata assunta il 2 febbraio 2004, avrebbe ottenuto il primo scatto il 1° marzo 2007.

La cifra di 20,66 euro corrisponde al 4[^] livello: infatti, Curie è stata assunta con il 4[^] e continua ad essere di 4[^] nel mese di marzo 2008. Da febbraio 2007 a marzo 2008 non è ancora trascorso il secondo triennio, per cui gli scatti restano pari a 20,66 (naturalmente i successivi scatti andranno ad aggiungersi al primo).

6.2 Calcolo del rateo per mensilità aggiuntive e della R.M.G.G.

Retribuzione lorda febbraio 2008	1400
: Divisore fisso INPS	30
= Risultato parziale	46,67
Totale lordo marzo 2008	1525,37
: numero di mesi in un anno	12
= Rateo mens. per mensilità aggiuntive	127,11
Rateo mens. per mensilità aggiuntive	127,11
: numero convenzionale giorni per mese	30
= Rateo giornal. per mens. aggiuntive	4,24
Rateo giornal. per mens. aggiuntive	4,24
x numero mensilità aggiuntive	2
Rateo giornal. per 13esima e 14esima	8,48
Risultato parziale	46,67
+ Rateo giornal. per 13esima e 14esima	8,48
= R.M.G.G.	55,15

La procedura di calcolo per la determinazione del rateo per mensilità aggiuntive e della R.M.G.G., sopra applicata, è stata descritta nel precedente *paragrafo 5.2*.

Marie Curie ha lavorato fino al 29 febbraio 2008 ed ha quindi iniziato il suo periodo di astensione obbligatoria per maternità dal 1° marzo 2008. Per il calcolo della R.M.G.G. occorre prendere in considerazione la retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'astensione dal lavoro, quindi la retribuzione di febbraio 2008. Tale cifra va divisa per 30 (qualunque sia il mese in oggetto: 30 è un divisore fisso INPS, quindi è come se per l'INPS tutti i mesi avessero 30 giorni ciascuno). Ma perché la retribuzione lorda di febbraio 2008 (1400 euro) è inferiore rispetto a quella di marzo (1525,37)?

Il totale lordo del mese di febbraio 2008 è stato così determinato:

Retribuzione base	771,46
+ Contingenza + E.D.R.	524,22
+ Superminimo	74,63
+ Terzo elemento	9,03
+ Scatti di anzianità	20,66
	1400
= Totale lordo febbraio 2008	1400

Quindi nel mese di marzo la retribuzione lorda è aumentata a causa dell'aumento del superminimo, che è passato da 74,63 a 200 euro (incremento di 125,37 euro).

Dato che si tratta di un periodo di astensione obbligatoria, alla retribuzione giornaliera di 46,67 euro (= 1400 : 30) occorre aggiungere il rateo giornaliero relativo alle mensilità aggiuntive, premi e trattamenti accessori eventualmente erogati. In quanto appartenente al CCNL Commercio, Curie percepisce due mensilità aggiuntive: la tredicesima (detta anche gratifica natalizia) e la quattordicesima.

Quindi, considerando la tredicesima lorda pari ad una mensilità (1525,37) che si matura in un anno, se si divide tale importo per 12 si ottiene l'ammontare di tredicesima che si matura in un mese. Se poi il risultato (127,11 = 1525,37 : 12) viene diviso per 30 (anche in questo caso considerando tutti i mesi di 30 giorni), si ottiene la tredicesima che si matura in un giorno. Tale ammontare (4,24 = 127,11 : 30) va moltiplicato per 2, in quanto occorre considerare anche la quattordicesima (una mensilità lorda annua sempre pari a 1525,37 euro). Così si ottiene 8,48 (= 4,24 × 2). Se si fosse trattato del CCNL Metalmeccanici grande industria, che non prevede la quattordicesima, il rateo mensile sarebbe stato soltanto pari a 4,24 euro.

Infine, la R.M.G.G. è pari a 55,15 euro, che corrisponde alla somma della retribuzione giornaliera di 46,67 e del rateo giornaliero per tredicesima e quattordicesima, pari a 8,48.

6.3 Calcolo dell'indennità INPS di maternità e dell'integrazione a carico ditta

R.M.G.G.	55,15
× numero giorni marzo 2008	31
=	1709,65
× % riconosciuta dall'INPS	80
:	100
= Indennità INPS	1367,72

Indennità INPS	1367,72
×	100
=	136772
: (100 – 9,19)	90,81
= Indennità INPS lordizzata	1506,13
 Totale lordo	 1525,37
- Indennità INPS lordizzata	1506,13
= Integrazione maternità carico ditta	19,24

Sulla base di quanto scritto nel precedente *paragrafo 5.2*, occorre moltiplicare la R.M.G.G. per *l'intera durata del periodo di astensione obbligatoria*: dal 1/3 al 31/3/2008, estremi compresi (tale periodo comprende anche le domeniche e le festività infrasettimanali). In questo modo si ottiene un primo risultato parziale, pari a 1709,65 euro (= 55,15 euro × 31 giorni), che non corrisponde alla cifra spettante alla dipendente in maternità, in quanto l'INPS riconosce soltanto l'80% nel *periodo di astensione obbligatoria* (si veda il precedente *paragrafo 2*). Di conseguenza occorre determinare l'80% di 1709,65. Il risultato, pari a 1367,72 euro, corrisponde all'indennità INPS di maternità.

Successivamente occorre effettuare la procedura di *lordizzazione* dell'indennità INPS (già illustrata nel *paragrafo 6.3* del capitolo 1), in quanto anche nel caso della maternità si ripresenta la stessa esigenza già osservata nel caso della malattia. *Qualunque indennità* (quindi sia di malattia che di maternità) *proveniente da un ente previdenziale* (nel nostro caso l'INPS) *non viene colpita da contributi previdenziali*. Al contrario, l'integrazione all'indennità, erogata dal datore di lavoro fa parte dell'imponibile previdenziale (quindi è colpita da contributi previdenziali). Per questo motivo, ogni volta che coesistono un'indennità previdenziale e un'integrazione datoriale, occorre effettuare la lordizzazione (di conseguenza, in presenza di indennità, ma non di integrazione, non deve essere eseguita la lordizzazione).

Una volta ottenuta l'indennità INPS lordizzata (1506,13), al fine di determinare l'integrazione maternità a carico ditta, occorre individuare l'ammontare della *garanzia contrattuale*. A tal proposito, *il CCNL Commercio prevede che il datore di lavoro sia obbligato ad integrare l'indennità INPS di maternità fino a raggiungere il 100%, per tutto il periodo dell'astensione obbligatoria*. Ciò significa che la dipendente, durante l'astensione obbligatoria deve percepire esattamente la cifra che avrebbe ottenuto se avesse lavorato. Di conseguenza la garanzia contrattuale di Marie Curie è pari a 1525,37 euro, cioè il totale lordo del mese di marzo 2008, vale a dire quanto avrebbe percepito se avesse lavorato.

L'ultimo passaggio (come nel caso di malattia) consiste nel calcolare la differenza fra quanto la dipendente ha diritto di percepire nel mese e quanto riceve dall'INPS (lordizzato): ciò equivale ad effettuare la differenza fra la garanzia contrattuale (1525,37 euro) e l'indennità INPS lordizzata (1506,13). L'integrazione maternità a carico ditta è pari a 19,24 euro.

7. CALCOLO DELL'INDENNITÀ DI MATERNITÀ PER UN'IMPIEGATA IN ASTENSIONE FACOLTATIVA IN TUTTO IL MESE DI PAGA (CCNL COMMERCIO)

DATI

- Dipendente = **Jocelyn Susan Bell Burnell** (1943) [astronoma britannica. Tramite un particolare radiotelescopio sensibile a rapide variazioni nella luminosità di radiosorgenti, ha scoperto la prima pulsar nel 1967, quando era ancora una studentessa]
- Ditta = Pulsar S.r.l. (sede a Piacenza) [Una pulsar è una stella di neutroni in rapida rotazione, che emette fasci di onde radio che ricordano un radiofaro veloce. L'acronimo «pulsar» è una contrazione di «*pulsating radio source*», cioè radiosorgente pulsante]
- CCNL Commercio = 14 mensilità
- Aliquota contributiva a carico dipendente = 9,19%
- Livello = 4[^]
- Qualifica = Impiegata
- Familiari a carico = 1 figlio (età: 2 anni) + 1 figlio neonato (età < 3 anni)
- Orario di lavoro – 8 ore al giorno - distribuito su 5 giorni: dal lunedì al venerdì
- Periodo di paga = marzo 2008
- Dal 1[^] marzo al 31 marzo 2008 = astensione *facoltativa* per maternità
- 23/03/2008 (domenica) = Pasqua
- 24/04/2008 (lunedì) = Lunedì dell'Angelo (= festività infrasettimanale retribuita secondo il CCNL Commercio)
- Data di assunzione = 01-02-2004
- Retribuzione lorda mese precedente (febbraio 2008) = 1400 euro
- Paga base = 771,46 euro
- Contingenza + E.D.R. = 524,22 euro
- Superminimo = 200 euro
- Terzo elemento = 9,03 euro
- Scatti di anzianità = 20,66 euro

Jocelyn Susan Bell Burnell si trova in una situazione identica a quella di Marie Curie. L'unica differenza, ai fini del calcolo dell'indennità INPS di maternità consiste nel fatto che Jocelyn S. B. Burnell è in *astensione facoltativa* anziché obbligatoria. In particolare, la Burnell:

- è stata in astensione obbligatoria fino al 31 gennaio 2008 (è all'interno del periodo di astensione obbligatoria che è nato il «figlio neonato» aggiunto fra i familiari a carico);
- è tornata a lavorare il 1° febbraio 2008;
- ha lavorato fino al 29 febbraio 2008;
- è stata in astensione facoltativa dal 1° marzo al 31 marzo 2008.

Di conseguenza:

- il suo totale lordo è identico a quello di Curie (1525,37 euro);
- la R.M.G.G. è pari soltanto a 46,67 euro (= 1400 : 30), poiché, trattandosi di astensione facoltativa, *non vanno aggiunti i ratei* di tredicesima e di quattordicesima (si veda in proposito il precedente *paragrafo 4*);
- l'indennità INPS di maternità è pari soltanto a 434,03 euro [46,67 _ 31 = 1446,77. Di questa cifra, trattandosi di astensione facoltativa, alla Burnell *spetta soltanto il 30%*, quindi $1446,67 \times (30 : 100) = 434,03$];
- *non c'è alcuna integrazione del datore di lavoro* all'indennità INPS, in quanto il CCNL Commercio non obbliga il datore ad integrare la retribuzione della dipendente in astensione facoltativa. Ciò implica che *la lordizzazione non deve essere effettuata* e l'unica somma di denaro che riceverà la Burnell sarà l'indennità INPS di maternità, pari a 434,03 euro (più avanti nel testo – come già detto per le altre buste paga iniziate — si proseguirà nel calcolo del cedolino della Burnell, fino a giungere al netto in busta);
- occorre ribadire che la Burnell *non* percepirà 1525,37 euro, in quanto — in caso di astensione facoltativa — la *garanzia contrattuale* prevista dal CCNL Commercio è pari all'indennità INPS, poiché non è previsto l'obbligo di integrazione a carico del datore di lavoro.

8. CALCOLO DELL'INDENNITÀ DI MATERNITÀ PER UN'IMPIEGATA IN ASTENSIONE FACOLTATIVA SOLO SU UNA PARTE DEL MESE DI PAGA (CCNL COMMERCIO)

DATI

- Dipendente = **Nancy Y. Kiang** [astrobiologa americana. È specializzata nello studio dell'interazione tra gli ecosistemi e l'atmosfera e

nei metodi per cercare la vita su altri mondi. Di seguito viene citato un suo articolo «Il colore delle piante su altri mondi», pubblicato su «Le Scienze» di giugno 2008]

- Ditta = Scordatevi gli alieni verdi S.p.a. (sede a Piacenza) [Il colore della superficie di un pianeta può rivelare se c'è vita, in particolare se ci sono organismi che raccolgono la luce — tramite fotosintesi — proveniente dalla stella attorno alla quale orbita il pianeta. La fotosintesi si potrebbe alimentare con luce di colori compresi tra il viola profondo e l'infrarosso vicino. Intorno a stelle più calde e più blu del Sole, le piante assorbiranno luce blu ed avranno un colore verde, giallo o rosso. Intorno a stelle più fredde, i pianeti ricevono meno luce visibile, e le piante cercherebbero forse di assorbirne il più possibile, il che le farebbe apparire nere]
- CCNL Commercio = 14 mensilità
- Aliquota contributiva a carico dipendente = 9,19%
- Livello = 4[^]
- Qualifica = Impiegata
- Familiari a carico = 1 figlio (età: 2 anni) + 1 figlio neonato (età < 3 anni)
- Orario di lavoro – 8 ore al giorno - distribuito su 5 giorni: dal lunedì al venerdì
- Periodo di paga = marzo 2008
- Dal 1[^] marzo al 15 marzo 2008 = periodo lavorato
- Dal 16 marzo al 31 marzo 2008 = astensione *facoltativa* per maternità
- 23/03/2008 (domenica) = Pasqua
- 24/04/2008 (lunedì) = Lunedì dell'Angelo (= festività infrasettimanale retribuita secondo il CCNL Commercio)
- Data di assunzione = 01-02-2004
- Retribuzione lorda mese precedente (febbraio 2008) = 1400 euro
- Paga base = 771,46 euro
- Contingenza + E.D.R. = 524,22 euro
- Superminimo = 200 euro
- Terzo elemento = 9,03 euro
- Scatti di anzianità = 20,66 euro

Nancy Y. Kiang si trova in una situazione identica a quella di Jocelyn Susan Bell Burnell. L'unica differenza, ai fini del calcolo dell'indennità INPS di maternità consiste nel fatto che Nancy Y. Kiang è in astensione facoltativa *soltanto dal 16 al 31 marzo 2008, mentre ha lavorato nei 15 giorni precedenti.*

In particolare, la Kiang:

- è stata in astensione obbligatoria fino al 31 gennaio 2008 (è all'interno del periodo di astensione obbligatoria che è nato il «figlio neonato» aggiunto fra i familiari a carico);
- è tornata a lavorare il 1° febbraio 2008; ha lavorato fino al 15 marzo 2008;
- è stata in astensione facoltativa dal 16 al 31 marzo 2008.

Di conseguenza:

- il suo totale lordo è identico a quello della Burnell (1525,37 euro);
- la R.M.G.G. è pari soltanto a 46,67 euro ($= 1400 : 30$), poiché, trattandosi di astensione facoltativa, *non vanno aggiunti i ratei di tredicesima e di quattordicesima* (si veda in proposito il precedente *paragrafo 4*);
- l'indennità INPS di maternità – dovuta per 16 giorni, dal 16 al 31 marzo - è pari soltanto a 224,01 euro [$46,67 \times 16 = 746,72$. Di questa cifra, trattandosi di astensione facoltativa, alla Kiang *spetta soltanto il 30%*, quindi $746,72 \times (30 : 100) = 224,01$];
- *non c'è alcuna integrazione del datore di lavoro* all'indennità INPS, in quanto il CCNL Commercio non obbliga il datore ad integrare la retribuzione della dipendente in astensione facoltativa;
- tuttavia la Kiang *non* percepirà soltanto 224,01 euro, poiché ha lavorato nei primi 15 giorni del mese;
- quindi, oltre a 224,01 euro, riceverà un ammontare lordo pari a 879,90 euro ($1525,37 : 26 = 58,66 \times 15 = 879,90$), vale a dire la retribuzione contrattuale giornaliera (58,66 euro) moltiplicata per i 15 giorni di effettivo lavoro (dal 1° al 15 marzo).

9. CALCOLO DELL'INDENNITÀ DI MATERNITÀ PER UN'OPERARIA IN ASTENSIONE OBBLIGATORIA IN TUTTO IL MESE DI PAGA (CCNL METALMECCANICI GRANDE INDUSTRIA)

DATI

- Dipendente = Henrietta Swan Leavitt (1868 – 1921) [astronoma statunitense. Scopri la relazione periodo-luminosità delle variabili cefeidi. Le cefeidi sono stelle la cui luce varia in modo regolare, con un rapporto ben determinato fra periodo e luminosità media]
- Ditta = Distanze stellari S.p.a. [la famiglia delle Cefeidi deriva il suo nome dalla δ (Delta) Cephei (cioè una stella meno brillante delle sue compagne α , β , e γ che — insieme ad altre stelle — compongono la

costellazione intitolata a Cefeo, mitologico re d'Etiopia), identificata come stella variabile nel 1874 da John Goodricke. La Leavitt scoprì che, quanto più una cefeide è luminosa, tanto più lento è il suo ciclo di variazione, e pubblicò questo risultato nel 1908. Riuscì, inoltre, a calcolare l'esatta relazione fra luminosità e periodo, studiando le cefeidi nella Piccola Nube di Magellano, la quale è relativamente così lontana da noi da legittimare l'ipotesi che tutte le stelle in essa presenti si trovino alla stessa distanza da noi, così come tutti gli abitanti di New York sono pressappoco alla stessa distanza da Trafalgar Square a Londra.]

- CCNL Metalmeccanici grande industria = 13 mensilità
- Aliquota contributiva a carico dipendente = 9,49%
- Livello = 4[^]
- Qualifica = Operaia qualificata
- Familiari a carico = nessuno
- Orario di lavoro – 8 ore al giorno - distribuito su 5 giorni: dal lunedì al venerdì
- Periodo di paga = marzo 2008 (per rendere i calcoli più semplici non si considera la cifra di 300 euro a titolo di una tantum, da erogare appunto nel mese di marzo 2008, in seguito al rinnovo del CCNL)
- Dal 1° marzo al 31 marzo 2008 = astensione obbligatoria per maternità
- 23/03/2008 (domenica) = Pasqua
- 24/04/2008 (lunedì) = Lunedì dell'Angelo
- Data di assunzione = 01-03-2007
- Paga base = 1366,80 euro
- E.D.R. = 10,33 euro
- Divisore convenzionale giornaliero = 26
- Divisore convenzionale orario = 173

9.1 Determinazione della paga lorda oraria

$1366,80 : 173 = 7,90058$ paga base lorda oraria

$10,33 : 173 = 0,05971$ EDR lordo orario

$7,90058 + 0,05971 = 7,96029$ paga lorda oraria

Quanto sopra calcolato ricalca la procedura già esaminata nel paragrafo 7.1 del capitolo I.

9.2 Calcolo della R.M.G.G.

31 (giorni di marzo 2008) – 5 (domeniche di marzo) – 1 (Lunedì dell'Angelo) = 25 giorni indennizzati dall'INPS

$1366,80 + 10,33 = 1377,13$ retribuzione lorda mensile

$1377,13 : 25$ (giorni indennizzati dall'INPS) = 55,09

$1377,13 : 12 = 114,76$ rateo mensile per mensilità aggiuntive (solo la 13esima)

$114,76 : 25$ (divisore fisso) = 4,59 rateo giornaliero per mensilità aggiuntive

$55,09 + 4,59 = 59,68$ R.M.G.G.

I calcoli di cui sopra sono stati effettuati sulla base di quanto spiegato:

- nel paragrafo 5.1 del capitolo II, per quanto riguarda soprattutto la determinazione dei giorni indennizzati dall'INPS, in caso di maternità di operaie;
- nel paragrafo 3.1 del capitolo I, per quanto concerne il calcolo della R.M.G.G. per operai ed operaie retribuite ad ore.

9.3 Calcolo dell'indennità INPS di maternità e dell'integrazione a carico ditta

31 (giorni di marzo 2008) – 5 (domeniche di marzo) – 5 (sabati di marzo) – 1 (Lunedì dell'Angelo) = 20 giorni lavorativi

$20 \times 8 = 160$ ore lavorative marzo 2008

$7,96029 \times 160 = 1273,65$ garanzia contrattuale (il CCNL Metallmeccanici grande industria prevede che alla lavoratrice — durante il periodo di astensione obbligatoria — venga corrisposta *l'intera retribuzione*, che — nel caso degli operai — corrisponde al *prodotto fra paga oraria e ore lavorative*)

$59,68$ (R.M.G.G.) $\times 25$ (giorni indennizzati dall'INPS) $\times (80 : 100)$ (% corrisposta dall'INPS in caso di astensione obbligatoria) = 1193,6 indennità INPS (non lordizzata)

$(1193,6 \times 100) : (100 - 9,49) = 1318,75$ indennità INPS lordizzata

In questo caso, poiché l'indennità INPS lordizzata (1318,75 euro) supera la garanzia contrattuale (1273,65 euro), il datore di lavoro *non deve erogare alcuna integrazione* a favore di Henrietta Swan Leavitt, la quale durante il mese di astensione obbligatoria (marzo 2008) percepirà soltanto l'indennità INPS, pari a 1193,6 euro.